

TI_GERICHTE 16.2019.60 vom 30. November 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-11-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2019.60

FR: TI_GERICHTE 16.2019.60 du 30 novembre 2020

IT: TI_GERICHTE 16.2019.60 del 30 novembre 2020

Erwägungen

E. 1

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore liti-gioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 28 settembre 2019 (cfr. tracciamento dell'invio postale, agli atti, n. 98._____). Consegnato alla cancellaria del Tribunale d'appello il 28 ottobre 2019 il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

E. 2

L'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito una curatela di rappresentanza in virtù dell'art. 394 CC in favore di RE 1, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito (sentenza del Tribunale federale 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6). Con sentenze del 15 luglio 2020 (inc. 9.2019.172 e 9.2019.213), il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore di RE 1 l'avv. RA 1. In concreto, invitato a esprimersi sul reclamo, con scritto del 27 ottobre 2020 il curatore avv. RA 1 ha comunicato a questa Camera di mantenere il rimedio in esame, donde la sua ammissibilità. Non si disconosce che nel termine assegnato il 6 novembre 2019 dal presidente di questa Camera a F_____ S_____, a quel tempo unico rappresentante di RE 1, non vi è stato alcun riscontro. Sta di fatto che quel curatore, di formazione infermiere psichiatrico, era manifestamente incapace di condurre procedure giudiziarie nell'interesse del proprio assistito, tant'è che in un secondo tempo è stato nominato l'avv. RA 1 in suo appoggio. Tale designazione ha reso così superflua l'applicazione del meccanismo previsto dall'art. 69 CPC (cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 12 ad art. 69). Per il resto, come rilevato correttamente l'opponente, le ulteriori allegazioni contenute in quell'atto sono nuove e quindi irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC).

E. 3

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendoli rivedere soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.

E. 4

Nelle sue osservazioni al reclamo la CO 1 lamenta l'assenza di domande di causa "che chiedano una qualsivoglia riforma o cassazione di uno o più dispositivi della sentenza querelata". Ora che un reclamo debba contenere le conclusioni ed i motivi è indubbio. Le conclusioni di un reclamo devono essere sì cassatorie ma anche riformatorie indicando le modifiche proposte affinché l'autorità giudiziaria superiore possa statuire nel caso in cui la causa sia matura per il giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC. Le domande devono essere chiare e precise, ossia enunciare esattamente quali sono le modifiche richieste. Nel caso concreto, il reclamo non adempie simili presupposti. Sta di fatto che un reclamo privo di formali conclusioni può nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda (nel medesimo senso CCR inc. 16.2019.15 del 25 maggio 2020 consid. 4). Nel caso in esame, dalla motivazione del reclamo emerge senza ombra di dubbio che RE 1 vuole ottenere la rieiezione della petizione. Il reclamo va dunque interpretato di conseguenza. 5. RE 1 chiede anzitutto di conoscere la composizione della Corte giudicante e invita il presidente di questa Camera ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti. Quest'ultima richiesta è stata reiterata il 27 ottobre 2020. Come noto all'interessato, per costante giurisprudenza, salvo circostanze specifiche, le Camere civili del Tribunale d'appello non fanno precedere le loro decisioni da una comunicazione circa la composizione ordinaria della Corte giudicante. Le parti, in effetti, devono prendere in linea di conto che l'autorità giudiziaria deciderà nella sua composizione ordinaria. Questo vale non solo per le parti patrocinata da un avvocato, ma anche per le parti non rappresentate (cosiddetti laici). La composizione della Camera civile dei reclami, per altro nota al ricorrente, è reperibile nel sito internet del Cantone Ticino. La domanda di "astensione" del presidente della Camera civile dei reclami è inammissibile poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di riconsuazione ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 CPC. Per tacere del fatto che prima del procedimento in esame questa Camera ha trattato un solo contenzioso in cui il reclamante è stato coinvolto (inc. 16.2018.35), dall'eventuale partecipazione a decisioni terminate con un esito sfavorevole a una parte non può essere dedotta alcuna prevenzione. Per il resto, l'interessato si limita a proferire accuse generiche, senza sostanziarne alcuna. In tali circostanze, la domanda di astensione e il reclamo possono essere giudicati anche dal presidente di questa Camera.

E. 6

La Giudice di pace ha dapprima ritenuto che la domanda di riconsuazione formulata dal convenuto nei suoi confronti non adempiva " i requisiti di forma e contenuto " per essere considerata ricevibile. In seguito ha accertato che il convenuto era stato dichiarato colpevole di diffamazione nei confronti dell'attrice quantunque essa non avesse spiegato né allegato " in modo preciso quali sarebbero stati gli effetti di tale diffamazione " . Inoltre, ha soggiunto il primo giudice, il convenuto medesimo non aveva contestato quanto accaduto " né lo potrebbe visto il decreto d'accusa " . A suo parere, quindi " non vi sono motivi per non riconoscere all'attrice il risarcimento ai sensi dell'art. 28 a cpv. 3 CC e 49 CO e possono giustificare in equità un'indennità per torto morale di fr. 1000.- " . Quanto al risarcimento del danno, corrispondente alla rifusione delle spese legali sostenute dall'attrice per il procedimento penale, essa ha accertato che quantunque questa chiedesse il rimborso di fr. 1500.- " pari a ¼ di fr. 6000.- " , la nota d'onorario del patrocinatore, incaricato dall'attrice e da _____ B _____, ammontava a fr. 8130.05 senza che fosse dato di capire come l'attrice "sia arrivata a suddividere in 4 parti l'onorario per le 4 distinte procedure". Ad ogni modo, essa ha epilogoato, " visto l'importo totale di fr. 8130.05 e che tutto sommato le

argomentazioni e le motivazioni dei coniugi sono sostanzialmente identiche, si può ritenere che un'indennità per riconoscimento spese legali di fr. 1500.– sia corretta ” .

E. 7

Il reclamante ribadisce in più punti di avere chiesto la ricusa della Giudice di pace _____ P _____ per “evitare reiterate inadeguatezze procedurali” e per essere incorsa in varie violazioni procedurali. In realtà, il convenuto avrebbe dovuto spiegare, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 321 cpv. 1 CPC, perché la sua istanza di ricusa adempiva “ i requisiti di forma e contenuto ” per essere considerata ricevibile e perché nel non entrare nel merito di tale domanda il primo giudice sarebbe incorso in errore. Ciò rende finanche irricevibile il reclamo. Ad ogni modo, è vero che dandosi domande di ricusa nei confronti dei Giudici di pace la decisione spetta al Pretore della sede territoriale della Giudicatura di pace (art. 37 cpv. 4 LOG). Il reclamante disconosce tuttavia che esistono delle eccezioni al principio secondo il quale, di regola, il giudice di cui è chiesta la ricusa non dovrebbe partecipare alla decisione da rendere in merito. Come gli è noto, la giurisprudenza ammette infatti la possibilità per l'autorità di cui è postulata la ricusa di statuire su domande prive di ogni fondamento, abusive o manifestamente irricevibili (cfr. anche Trezzini , Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2^a edizione, n. 5 ad art. 50), o ancora su domande di ricusa che ripetono censure già proposte ed evase in senso sfavorevole all'istante, o basate su altri motivi astrusi o fondate su pretesi errori commessi dai magistrati ricusati. Premesso ciò, come si è appena accennato, atti procedurali, giusti o sbagliati che siano o errori di apprezzamento compiuti da un magistrato non sono di per sé suscettibili di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione; essi vanno di principio contestati con i mezzi d'impugnazione. S oltanto errori particolarmente grossolani o ripetuti, tali da essere considerati come lesioni gravi dei doveri del magistrato, potrebbero se del caso entrare in considerazione ai fini di una ricusa (DTF 143 IV 74 consid. 3.2). Estremi del genere non si scorgono nel caso specifico. Né il fatto di far parte di un'associazione per la pedagogia curativa e socioterapia antroposofica nel Ticino, che non consta per altro avere scopo di lucro, costituisce un motivo di astensione, l'art. 19 cpv. 2 LOG applicandosi solo a magistrati a tempo pieno. In tali circostanze alla Giudice di pace non può essere rimproverato di avere essa stessa giudicato la lite senza avviare la formale procedura di ricusazione. Per il resto, rimostranze verso l'allora Giudice di pace titolare sono fuori tema nella misura in cui _____ D _____ nemmeno è stata chiamata a statuire sulla lite.

E. 8

Nella misura in cui solleva la mancanza di una formazione giuridica di _____ P _____, il reclamante si limita a un generico enunciato di principio inidoneo a sostanziare l'ipotesi di un'incapacità di quella Giudice di pace a trattare il caso con la dovuta indipendenza e a condurre il processo in modo equo. Del resto, per tacere del fatto che non sussiste alcun diritto costituzionale a un giudice con una formazione giuridica (DTF 134 I 16), non consta che la Giudice di pace in questione, in carica da almeno sette anni, non sia in grado, grazie a conoscenze professionali e pratiche, di formare la propria volontà in modo indipendente e di applicare correttamente il diritto. Senza dimenticare che la Divisione della giustizia organizza corsi di aggiornamento per i giudici di pace, e che da alcuni anni, come i suoi colleghi, essa può in ogni momento rivolgersi in caso di necessità a ex magistrati per domande di carattere giuridico e organizzativo. Ne segue che, nel caso concreto, l'operato della Giudice di pace non lede le garanzie processuali prescritte dall'art.

30 cpv. 1 Cost.

E. 9

RE 1 rimprovera la mancata assunzione di prove e da lui offerte al dibattimento del 17 maggio 2019. A parte il fatto che dal verbale di quell'udienza non risultano offerte di prove, dallo stesso si evince che dopo la replica e la duplica, la Giudice di pace ha comunicato alle parti che sulla scorta della documentazione prodotta, avrebbe emanato la decisione "qualora ritenesse matura la causa". Il convenuto non ha reagito in quell'occasione né successivamente. Ne segue che non si intravedono violazioni del diritto della parte all'assunzione di prove.

E. 10

Contrariamente a quanto sostiene RE 1, agli atti figura la procura rilasciata della CO 1 all'avv. PA 1 (doc. C) così come quella di _____ B_____ al medesimo legale (doc. C nell'inc. 0009-2019-O). Quanto al fatto che in altre procedure giudiziarie l'avvocato PA 1 sia patrocinatore della Comunione dei comproprietari della " _____ ", della quale il convenuto fa parte, non si scorge un conflitto d'interesse già per il fatto che l'insieme dei comproprietari, e a maggior ragione un singolo condomino, non si identifica con la comunione, ma costituisce un tutt'altro soggetto giuridico (DTF 145 III 126 consid. 4.3.3; RtiD I-2019 pag. 533 consid. 3c; II-2008 pag. 662 consid. 3a).

E. 11

Il reclamante, nell'invocare il principio della presunzione d'innocenza, pare contestare il carattere definitivo della decisione di condanna penale, anche perché egli ha presentato varie istanze di revisione. In realtà, come si è detto in precedenza (sopra consid. A), tutti i suoi ricorsi e domande di revisione sono stati dichiarati inammissibili o respinti. La condanna penale era passata in giudicato ed era quindi definitiva. Per altro, il richiamo ad altre decisioni della Camera di esecuzione e fallimenti e ad articoli della legge sull'esecuzione e fallimenti non sono qui pertinenti poiché disciplinano altre questioni. 12. RE 1 pare rimettere in discussione il giudizio penale sostenendo in sintesi che quanto da lui proferito nei confronti dell'attrice non costituisce una diffamazione in base all'art. 173 CP. Se non che, l'interessato ha già tentato senza successo di contestare la diffamazione mediante le vie di diritto previste dalla procedura penale. La Giudice di pace poteva quindi riferirsi alle risultanze e agli accertamenti di fatto che emergono nel processo penale. Posto che in prima sede il convenuto nemmeno ha contestato tali risultanze né addotto altre prove, in questa sede egli si limita a contrapporre la propria versione dei fatti e una personale interpretazione delle proprie dichiarazioni ma non pretende che gli accertamenti del primo giudice siano arbitrari ovvero manifestamente insostenibili. Il reclamante, poi, evidenzia tutta una serie di manchevolezze da parte dell'amministratore della " _____ " ma una volta di più egli argomenta fuori tema giacché in discussione non vi è l'operato dell'amministratore della proprietà per piani ma la questione di sapere se egli debba risarcire il danno e rifondere il torto morale a seguito alla lesione della personalità dell'attrice.

E. 13

Relativamente al risarcimento del danno, consistente nella quota di spese legali sostenute dall'attrice in sede penale, il reclamante lamenta una mancanza di un'adeguata motivazione (" non fornisce nemmeno i dettagli per quanto concerne la motivazione di assegnazione degli importi per la riparazione del ... e risarcimento del danno di Frs. 1500.– rispetto

all'assegnazione come persona fisica e persona giuridica ”). a) La Giudice di pace ha nondimeno spiegato che pur non essendo in grado di capire come l'attrice fosse arrivata a suddividere in quattro la nota d'onorario emessa dal suo patrocinatore per le quattro procedure che opponevano i suoi assistiti ai coniugi RE 1, “ visto l'importo totale di fr. 8130.05 e che tutto sommato le argomentazioni e le motivazioni dei coniugi sono sostanzialmente identiche, si può ritenere che un'indennità per riconoscimento spese legali di fr. 1500.– sia corretta ” . Ancorché ai limiti inferiori, sotto questo profilo, la decisione può ritenersi motivata. b) Il problema, a ben vedere, è che anche volendo considerare come il convenuto non abbia contestato partitamente i fatti allegati dall'attrice, le spese di assistenza legale precedenti l'apertura di una causa civile, sempre che ciò fosse necessario e opportuno, sono ripagate, di regola, con l'indennità per ripetibili. Lo stesso principio vale per le spese di assistenza legale sostenute in altri procedimenti, segnatamente in quelli penali. Se un tale procedimento permette di ottenere ripetibili, anche se secondo una tariffa, non è più possibile far valere un diritto al rimborso delle spese di assistenza in una successiva azione di responsabilità civile. Detto altrimenti, con l'assegnazione alla parte lesa di un'indennità per ripetibili, quella parte non potrà far valere le spese di assistenza legale (come posta del danno) in una successiva azione civile (DTF 133 II 363 consid. 4.1 con rinvii). In un procedimento penale, l'accusatore privato può far valere la rifusione delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento nei confronti dell'imputato (art. 433 cpv. 1 CPP; DTF 117 II 396, consid. 3a). In tale ambito, la parte vittoriosa deve sì accontentarsi di ripetibili calcolate secondo tariffa, ma nel contempo è esonerata dal dover stabilire la colpa della controparte e l'entità del suo danno (sentenza del Tribunale federale 4A_674/2015 del 22 settembre 2016 consid. 3.2.2 con rinvio a DTF 112 Ib 356 consid. 3a). L'accusatore privato non è invero obbligato a presentare una richiesta per ottenere il pagamento delle ripetibili (penali) dall'imputato. Egli può pertanto decidere di rinunciare all'esercizio del suo diritto, ma ciò non lo legittima poi a ottenere il risarcimento del corrispondente “ danno ” in una successiva azione civile (sentenza del Tribunale federale 4A_674/2015 del 22 settembre 2016 consid. 3.2.1). Il procedimento penale è pertanto l'unica sede in cui la parte lesa può far valere il suo diritto al risarcimento da parte dell'imputato per le spese necessarie sostenute nel procedimento (loc. cit. consid. 3.2.2; v. anche sentenza 6B_923/2015 del 24 maggio 2016 consid. 5.2; v. anche II CCA sentenza inc. 12.2019.111 del 7 novembre 2019 consid. 6). c) Nella fattispecie, dal decreto d'accusa del 19 settembre 2016 nulla risulta in merito a richieste di indennità per ripetibili. Nella misura in cui nel procedimento penale l'attrice ha vinto la causa e avrebbe potuto ottenere un'indennità per ripetibili, l'imputato essendo stato condannato (art. 433 cpv. 1 lett. a CPP), e che la nota professionale del suo legale è pacificamente riconducibile al procedimento penale promosso nei confronti dei coniugi RE 1 (doc. E), la successiva pretesa fatta valere in sede civile non è più ammissibile. Non si disconosce che nel giudizio penale per le pretese di natura civile l'accusatore privato è stato rinviato al competente foro, ma nella nozione di “ pretese civili ” rientrano soltanto le pretese derivanti direttamente dai reati in discussione, non per contro le spese sostenute dall'accusatore privato nel procedimento penale giusta l'art. 433 CPP (sentenza del Tribunale federale 6B_1337/2019 del 9 dicembre 2019). Né nella petizione l'attrice ha mai allegato che le spese esposte dal proprio patrocinatore erano state in parte occasionate dalle pretese civili fatte valere in ambito penale. Ne segue che nel riconoscere a livello civile la pretesa di rifusione delle spese sostenute dall'attrice nel procedimento penale, la Giudice di pace ha erroneamente applicato il diritto. Su questo punto il reclamo si rivela fondato.

E. 14

Per quel che è del torto morale, il reclamante lamenta una volta di più una mancata motivazione, in particolare per quanto attiene gli elementi che differenziano la lesione patita da una persona fisica da quella patita da una persona giuridica (“ non fornisce nemmeno i dettagli per quanto concerne la motivazione di assegnazione degli importi per la riparazione del torto morale di Frs. 1000.– ... rispetto all'assegnazione come persona fisica e persona giuridica ”). Il primo giudice, dopo avere accertato che le diffamazioni proferite dai coniugi RE 1 “ sono indubbiamente rilevanti ” , ha ritenuto che non vi sono motivi per non riconoscere all'attrice il risarcimento in virtù degli art. 28 a cpv. 3 CC e 49 CO. a) In sede civile, la riparazione del torto morale per lesione della personalità menzionata dall'art. 28 a cpv. 3 CC è retta dall'art. 49 CO. Così, chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale (art. 49 cpv. 1 CO). Il giudice può anche sostituire o aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione (art. 49 cpv. 2 CO). Un risarcimento a tale titolo è giustificato unicamente qualora un'offesa oggettivamente grave abbia causato alla vittima delle sofferenze che oltrepassano gli inconvenienti inerenti a ogni vita in società. Non è sufficiente invece che in base alla comune esperienza l'offesa possa comportare una certa sofferenza. Spetta alla parte lesa allegare le circostanze fattuali dalle quali dedurre la sua sofferenza (sentenza del Tribunale federale 5A_562/2018 22 luglio 2019 consid. 5.2; v. anche DTF 131 II 26 consid. 12.1). Contrariamente a quanto sembra sostenere il reclamante, poi, anche una persona giuridica, quale una società anonima, può chiedere in via giudiziale la riparazione del torto morale in applicazione dell'art. 49 CO (DTF 138 III 341 consid. 6.1). b) Nel caso in esame, l'attrice ha chiesto fr. 3000.– quale torto morale, “importo commisurato alle ripetute diffamazioni di cui è stato vittima, commesse dal convenuto e sanzionate penalmente” (petizione pag. 2). Se non che, a ben vedere, essa non ha allegato le circostanze dalle quali si desume, per la lesione patita, la sua personale sofferenza (I CCA, sentenza inc. 11.2013.88 del 16 settembre 2015, consid. 3a con rinvii; v. anche RtiD II-2004 pag. 527 consid. 7). Ora, che l'interessata possa avere patito un certo pregiudizio in seguito alla vicenda è possibile. Ciò non basta a sostanziare però una particolare sofferenza. Invano si cercherebbe nella petizione un'allegazione circa la soggettiva gravità della lesione subita dall'attrice, o da un suo organo. In mancanza dell'allegazione di un fatto su cui quest'ultima ha poggiato la sua pretesa, al convenuto non può per altro essere rimproverato di non averla contestata partitamente. Nella misura in cui ha obbligato RE 1 a versare alla società fr. 1000.–, la Giudice di pace ha manifestamente ignorato i presupposti per riconoscere la riparazione del torto morale. Ne segue che anche al proposito la decisione impugnata si rivela errata.

E. 15

In definitiva il reclamo si rivela fondato e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, considerato che le condizioni per ammettere il risarcimento del danno e la riparazione del torto morale non sono adempiute, la decisione impugnata va riformata nel senso che la petizione deve essere respinta. Le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza dell'attrice (art. 106 cpv. 1 CPC), tanto in prima quanto in seconda sede. Non entra in linea di conto invece l'assegnazione di ripetibili, il convenuto essendosi potuto difendere dinanzi alla Giudice di pace e avendo potuto reclamare davanti a questa Camera senza ricorrere all'assistenza di un patrocinatore (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC). Né il reclamante ha reso verosimile di aver dovuto sopportare costi particolari o di avere subito perdite di guadagno,

ciò che potrebbe legittimare un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Per questi motivi, decide: I. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue: 1. La petizione è respinta. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.–, compresa la tassa di giustizia della procedura di conciliazione, sono poste a carico dell'attrice. Non si assegnano ripetibili. II. Le spese di reclamo di fr. 150.–, da anticipare dal reclamante, sono poste a carico della CO 1. III. Notificazione a: ; . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Tavernes. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.